

GL 0DUWHG u OXJOLR

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Il Sole 24 Ore	30/07/2024	<i>Patto sociale per aiutare chi sara' in difficolta' (R.Brunetta)</i>	3
5	Avvenire	30/07/2024	<i>Entra in vigore il regolamento europeo Percorso a tappe e sanzioni milionarie (I.Solaini)</i>	6
Rubrica Sicurezza				
23	Il Sole 24 Ore	30/07/2024	<i>Gdpr e associazioni, centrale la tutela della privacy (G.De Gregorio/O.Pollicino)</i>	7
Rubrica Economia				
31	Italia Oggi	30/07/2024	<i>In house senza incentivi tecnici (A.Mascolini)</i>	9
Rubrica Politica				
8	Il Sole 24 Ore	30/07/2024	<i>Il declino demografico piu' marcato nelle aree interne che nei grandi centri (C.Mar.)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
26	Italia Oggi	30/07/2024	<i>Commercialisti, la riforma continua a far discutere</i>	11
Rubrica Ingegneri				
32	Italia Oggi	30/07/2024	<i>Transizione 5.0 Aperta a periti e ingegneri (S.D'alessio)</i>	12
Rubrica Professionisti				
25	Il Sole 24 Ore	30/07/2024	<i>Certificati dei tributaristi validati con blockchain</i>	13

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
**PATTO SOCIALE
PER AIUTARE
CHI SARÀ
IN DIFFICOLTÀ**

di **Renato Brunetta** — a pag. 13

Renato Brunetta

**Necessario un Patto sociale
per superare le disarticolazioni
da intelligenza artificiale**

Tecnologia & coesione

Il 24 marzo del 2000, i Capi di Stato e di Governo della Ue, riuniti nella capitale portoghese, lanciarono la “Strategia di Lisbona”. «L’Unione – come si legge in quel lungo comunicato finale – si è prefissata un nuovo obiettivo strategico per il nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo». Un sogno, purtroppo naufragato solo cinque anni dopo nel suo «sostanziale fallimento», come si può leggere mestamente sul sito del Mef. Oggi la Ue non può permettersi di ripetere un simile errore. Troppo diverse, rispetto ad allora, le condizioni internazionali e le sfide che l’attendono. Basti pensare ai venti di guerra che, a est e a sud, soffiano sulle sue frontiere.

Nell’immediato la risposta europea non si è fatta attendere. La riconferma tempestiva di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea garantisce una linea di continuità con il passato. Resistere alle pressioni di chi, in nome della pace, suggeriva una posizione di *appeasement* non era né facile né scontato. E, invece, la larga maggioranza continuista, che ha segnato la sua elezione, dimostra sì la saldezza dei principi sui quali ancora si fonda lo spirito europeo, ma anche la paura del nuovo. Qualcosa è stato ceduto sul piano programmatico, ma sono i compromessi necessari dell’agire politico. Vorrà dire che alla fine sarà la dura realtà della sostenibilità economica e sociale, ancora una volta, a imporsi sulle enunciazioni.

Per quanto ci riguarda, più di qualsiasi altra cosa siamo preoccupati di come l’Europa affronterà il tema dell’Ia (Intelligenza artificiale). Non perché ne temiamo gli effetti. Sarebbe un neoluddismo al quadrato, considerati i ri-sultati positivi che è destinata a produrre. I rischi che sono sottesi all’uso maldestro di qualsiasi tecnica produttiva – si pensi solo all’energia nucleare – non possono far dimenticare gli enormi benefici che il suo sviluppo può garantire. Visto ch’essa prefigura, come dicono gli storici, un vero e proprio «salto di paradigma». Vale a dire l’inizio di un nuovo ciclo destinato a durare nel tempo e a diffondersi progressivamente in tutto il pianeta.

Purtroppo, l’Europa finora è partita con il piede sbagliato. Sebbene la Commissione europea avesse, da tempo, teorizzato che l’Ia fosse destinata ad avere un impatto paragonabile a quello che fu l’invenzione del motore a vapore o il diffondersi dell’energia elettrica – eventi che cambiarono il mondo – gli investimenti realizzati, in questo campo, sono più che modesti. Nel 2023 solo quattro Paesi (Germania, Francia, Spagna e Svezia) compaiono nelle statistiche internazionali. Il

loro volume complessivo è stato pari a meno di 4 miliardi di dollari. Inferiore a quello della sola Gran Bretagna. Poco meno di un ventesimo degli investimenti americani, che hanno investito, secondo la Stanford University, ben 70 miliardi di dollari.

La speranza è che, nella legislatura appena iniziata, qualcosa possa cambiare e che all’Ia si possa dedicare l’attenzione che merita, cogliendo tutta la complessità del fenomeno. Non basterà infatti un approccio economicista. Mentre sul fronte tecnologico avanza la modernità, su quello sociale si assiste a fenomeni preoccupanti, segnati dalla crisi della partecipazione con conseguente perdita del senso di comunità a tutti i livelli. Il che rischia di determinare, se questa seconda deriva non sarà fermata, un cortocircuito dalle conseguenze imprevedibili. Tali da ritardare, se non bloccare, al tempo stesso l’avanzamento tecnologico e accentuare una frammentazione che rischia di degenerare verso forme di atomizzazione nelle relazioni sociali. L’impatto che avrà l’Ia sarà tale da far impallidire i traguardi del passato. La produzione di “macchine intelligenti”, in grado di svolgere i propri compiti in modo autonomo, basandosi su un proprio database di vaste proporzioni, grazie alle capacità di calcolo offerte dai nuovi super computer quantistici, garantirà al mondo grandi opportunità. Più che una semplice rivoluzione tecnico scientifica sarà un passaggio destinato, come nel Fordismo, a cambiare radicalmente il mondo in cui viviamo. E delineare una società completamente diversa da quella precedente, non solo nei suoi aspetti materiali. Si pensi solo ad Antonio Gramsci in *Americanismo e fordismo*.

Un nuovo ciclo, quindi. Mentre quello che è ancora di fronte a noi sta finendo. Solo così si spiega la fatica del vivere moderno. La perdita di vecchi valori che non riescono più, nella loro effettività, a sostenere il peso della democrazia. La distanza crescente tra un’*élite* al comando e l’insieme dei governati. Di coloro che si identificano sempre meno con le scelte compiute nel loro nome, ma non condivise. È la crisi profonda dei “corpi intermedi” di quei *relais* che in passato avevano garantito il continuo ricambio organico tra base e vertice, dando solidità a prospettive all’intero sistema. All’origine di questa crisi, indubbiamente, un problema di risorse. Con le attese che crescono ad una velocità maggiore rispetto a quanto è possibile produrre con le tecniche attuali. Ma non solo. Anche un problema di cattiva redistribuzione del reddito ottenuto, che alimenta fenomeni di rivincita e rancore sul piano politico e sociale. A tutto ciò l’Ia può, almeno in parte, rispondere, aumentando l’*output* della produzione. Negli Stati Uniti le ultime previsioni per il 2025 indicano in un punto percentuale di Pil il contributo derivante dalla maggiore diffusione dell’Ia. Ma questo non risolve il problema più generale. La necessità di una riorganizzazione sociale capace, al tempo stesso, di dischiudere le vie di un nuovo modo di produrre e di una ben diversa partecipazione democratica, in

grado di contemperare gli interessi e gli egoismi corporativi, con le strategie e gli obiettivi di medio e lungo periodo.

La prima condizione, affinché tutto possa svilupparsi nei tempi necessari, è che la distribuzione dei “guadagni di produttività”, che ne deriverà, sia efficiente, equa, inclusiva e sostenibile. Le fragilità che connotano la società contemporanea sono tali da escludere nuovi possibili traumi. La crisi del processo di globalizzazione, con i suoi squilibri, sta ad indicare quanto possa essere nefasto un processo che non risponda a quelle caratteristiche. Anche in questo caso i “guadagni di produttività” sono stati rilevanti, ma la loro gestione ha alimentato, specie nei Paesi occidentali, nuove fratture. Incrementando enormemente le distanze tra il vertice della piramide e quella base di ceto medio, che aveva rappresentato, negli anni passati, il sale dello sviluppo democratico.

L'equità, vale a dire la difesa dei più fragili, dovrà essere uno dei requisiti essenziali. C'è un *welfare* da riformare, colmando i ritardi nell'opera di relativa manutenzione. Occorrerà, quindi, individuare nuove priorità, specie a favore di chi sarà costretto a subire gli effetti più diretti di una tecnologia che cambia il modo di produrre, di elaborare, di intervenire in tutti i rami del sapere e dell'esercizio delle professioni. Si dovranno prevedere nuovi interventi a favore dei soccombenti. Non solo le necessarie indennità, ma una riqualificazione professionale, meglio se centrata sul campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (Stem). Formazione necessaria per trasferire i lavoratori in precedenza occupati nei settori più obsoleti, in un ramo più alto dell'organizzazione sociale. Sarà un modo intelligente per garantire una ripartizione più equa dei vantaggi derivanti dalla maggior spinta del progresso tecnologico. E, al tempo stesso, una risposta necessaria, al fine di evitare reazioni incontrollabili.

La crescente sostituzione delle “macchine intelligenti” alle vecchie strutture di produzione determinerà – è innegabile – una riduzione delle vecchie “alienazioni” che furono il retaggio del Novecento. I lavori più ripetitivi, quelli più faticosi saranno sostituiti dal ronzio delle macchine che non avranno più bisogno di quel controllo ossessivo della fabbrica moderna. Sarà un vantaggio per tutti: soprattutto per coloro che ne erano asserviti. Ma il passaggio non sarà meccanico. Occorrerà un intenso lavoro pedagogico per far conoscere le caratteristiche del nuovo mondo quando alla fine la transizione, non solo tecnologica, sarà compiuta. Solo così la distribuzione dei “guadagni di produttività” risulterà, al tempo stesso, sostenibile e inclusiva: termini che si integrano e si qualificano reciprocamente. Non si dimentichino le basi di partenza. L'Italia, seconda potenza manifatturiera del Continente, ha un retroterra importante. Nel campo della robotica si colloca ai primi posti delle classifiche internazionali. Al secondo posto in Europa, dopo la Germania ed al sesto nel mondo, per numero di robot inseriti nel circuito produttivo. Estremamente vasto il loro campo di applicazione: dall'automotive alla metallurgia, dall'alimentare alla plastica. Uno sviluppo che, in qualche modo, ha già anticipato il mondo

dell'1a, e che, grazie all'1a, potrà godere di un ulteriore crescita. Sempre che i problemi già sorti – carenza di mano d'opera qualificata, formazione professionale insufficiente e così via – non si trasformino in ostacoli insormontabili. È l'ulteriore dimostrazione che affidarsi al solo mercato non basta. Anche se esso rimarrà condizione necessaria. La contrattazione aziendale continuerà ad essere determinante. Gli aspetti normativi della contrattualistica dovranno, ovviamente, adeguarsi al nuovo ambiente. Accentuare i raccordi sistemici con i vari livelli settoriali, nazionali e di prossimità. A livello internazionale, invece, soprattutto europeo, sarà opportuno prestare una maggiore attenzione ai profili economico-finanziari dell'intero problema, piuttosto che alla semplice regolazione. Da questo

punto di vista la proposta di Ursula

von der Leyen di costituire un “Fondo europeo per la competitività” che favorisca la localizzazione delle tecnologie strategiche, nell'ambito della *twin transition* – la transizione verde e digitale –, non può che essere accolta con favore.

Ma tutto questo forse non basterà. Ci sarà pure una ragione se la stessa Presidente della Commissione europea si sia sentita in dovere di proporre uno “Scudo europeo per la democrazia”. All'origine di questa proposta vi sono problemi di natura contingente, legati al cambiamento del clima internazionale, ma al fondo di tutto è qualcosa di più magmatico. Che, almeno per quanto ci riguarda, identifichiamo con la crisi dei “corpi intermedi” che, storicamente, ne hanno rappresentato la più forte impalcatura. E che oggi vanno rimotivati, per spingerli ad operare nell'interesse di un bene superiore: la coesione sociale, valoriale, comunitaria, a tutti i livelli. È necessario fronteggiare la rapidità del progresso tecnologico, ma anche di una più ampia partecipazione per evitare che le distanze tra le élite e popolo, siano destinate ad aumentare. In definitiva di un grande “Patto sociale” in cui si possa ricomporre quel quadro che tenda a superare una disarticolazione sociale, come l'attuale, che se non contenuta non avrà solo conseguenze negative sul piano politico - culturale, ma ritarderà i processi di modernizzazione tecnologica del Paese, lo porrà in balia di una concorrenza internazionale, alla quale sarà sempre più difficile resistere. Senza considerare il ruolo che saranno in grado di svolgere i nuovi attori dell'economia digitale: le piattaforme informatiche, i social network e i sistemi algoritmici eterodiretti ed etero governati in grado di riempire il “vuoto” determinato dalla desertificazione dei corpi intermedi classici. Assisteremmo, così, alla consacrazione di una élite in assenza di una vera rappresentanza della “società civile” con la conseguente perdita dei valori collettivi e del senso di comunità delle democrazie moderne e liberali. Mostri destinati a popolare il deserto della società moderna che ha perso la propria «densità», come direbbe Oliver Eaton Williamson, economista premio Nobel.

Presidente del Cnel

© RIPRODUZIONE RISERVATA


4 MILIARDI DI DOLLARI
Nonostante le raccomandazioni della Commissione europea, nel 2023 solo quattro Paesi (Germania, Francia, Spagna e Svezia) hanno investito in

la, secondo le statistiche internazionali. Il loro volume complessivo è stato pari a meno di 4 miliardi di dollari. Ben 70 miliardi di dollari hanno investito gli Stati Uniti.


PERCHÉ OCCORRE PUNTARE SU INDENNITÀ A FAVORE DEI SOCCOMBENTI E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA



Renato Brunetta.
Presidente del Cnel



Vivere moderno. L'la farà cambiare il mondo in cui viviamo ma resta il nodo della distribuzione dei "guadagni di produttività"



ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACT

Entra in vigore il regolamento europeo Percorso a tappe e sanzioni milionarie

Il nuovo *Artificial Intelligence Act* dell'Ue, in vigore dal 1° agosto 2024, è un regolamento unico nel suo genere, che ha lo scopo di garantire un uso etico di questa tecnologia di frontiera. Per la prima volta nell'impianto normativo dell'Ue viene definito cosa sia un sistema di intelligenza artificiale, introducendo un approccio basato sul livello di rischio e vietando pratiche come il cosiddetto social scoring, vale a dire la valutazione delle persone in base al comportamento sociale e le tecniche manipolatorie occulte.

La spinta verso la regolamentazione di questa tecnologia è nata anche dal timore che la sfiducia del pubblico nei prodotti di intelligenza artificiale avrebbe finito per rallentare lo sviluppo della tecnologia in Europa, lasciando il Vecchio continente indietro rispetto a superpotenze come gli Stati Uniti e la Cina. Ma le regole sono anche un primo tentativo di guidare il processo globale di regolamentazione della tecnologia del futuro, poiché anche Stati Uniti, Cina e Regno Unito lavorano alla creazione di quadri normativi per l'IA. Contemporaneamente molte start-up tecnologiche, pur riconoscendo le buone intenzioni sottese a questo primo tentativo di regolamentare un campo enorme come lo sviluppo dell'IA e le sue applicazioni, temono, però, che questa normativa possa finire per soffocare l'industria tecnologica emergente riempilandola di burocrazia.

Va ricordato che la misura proposta dalla Commissione europea il 21 aprile 2021, in seguito a lunghe e accese discussioni tra i Paesi membri dell'Ue, è stato approvata in Parlamento solo il 13 marzo 2024 e definitivamente in Consiglio il 21 maggio 2024, alla fine dello scorsa legislatura europea. Nello specifico l'*AI Act* è composto da 113 articoli, non si applica ai sistemi di IA utilizzati per scopi militari, di difesa, di sicurezza nazionale e di ricerca. Le sanzioni per le violazioni della legge sull'IA saranno fissate in percentuale al fatturato annuo globale dell'azienda colpevole nell'anno finan-

ziario precedente o in un importo pre-determinato, a seconda di quale sia il più elevato. Si va comunque da un minimo di 7,5 milioni di euro o l'1,5% del fatturato fino a 35 milioni di euro o il 7% del fatturato globale. Le PMI e le start-up sono soggette a sanzioni amministrative proporzionali.

La legge, che entra formalmente in vigore il 1° agosto, verrà attuata però gradualmente nel corso dei prossimi tre anni: essa classifica i diversi sistemi di intelligenza artificiale in categorie di rischio, a partire da quelli con "rischio minimo", come i videogiochi dotati di intelligenza artificiale o i filtri antispam, che non saranno regolamentati. I sistemi a "rischio limitato", come i chatbot e altri sistemi che generano testo e immagini rientrano in questa categoria, dovranno sottostare a determinati obblighi di trasparenza, ad esempio, obblighi di informare gli utenti umani che stanno interagendo con una macchina o di etichettare i contenuti come generati artificialmente in determinate circostanze. Ma le normative più onerose riguarderanno i provider di sistemi classificati come "ad alto rischio", che potrebbero ad esempio profilare gli individui o elaborare dati personali che riguardano la salute. Le regole includono maggiore trasparenza su come vengono usati i dati personali, sulla qualità dei set di dati che si usano per addestrare i modelli e anche sulle informazioni obbligatorie da fornire agli utenti, oltre a una solida supervisione umana su questi sistemi di IA.

L'Ufficio per l'intelligenza artificiale, una nuova divisione all'interno della Commissione europea, è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale nella stesura delle leggi secondarie, stabilendo come i principi della legislazione primaria debbano essere applicati nella pratica. Ma il tempo stringe, perché i codici di condotta devono essere in vigore a maggio 2025. Mentre già a febbraio dell'anno prossimo saranno validi alcuni dei suoi divieti chiave. Tra questi, i divieti sui "rischi inaccettabili", tra cui il punteggio socia-

le, che classifica le persone in base al loro comportamento; la polizia predittiva, che usa i dati per anticipare i crimini; e il controllo dello stato emotivo dei dipendenti sul lavoro, potenzialmente invadendo la loro privacy.

Nell'applicazione e nell'attuazione del regolamento un altro rischio possibile è che il processo venga dirottato da attività di lobby da parte di potenti gruppi imprenditoriali che cercano di annacquare le regole. Brando Benifei, deputato italiano di centro-sinistra che ha co-presieduto le discussioni al Parlamento europeo, è convinto che per evitare questo esito sia necessario coinvolgere la società civile «nella stesura dei cosiddetti Codici di condotta che la Commissione dovrà predisporre per le regole applicabili ai modelli linguistici più potenti e di grandi dimensioni». Scrivere regole sufficientemente chiare non è l'unica sfida, un'altra è farle rispettare all'interno dei singoli Stati membri. L'*AI Act*, peraltro, non specifica chiaramente quale agenzia a livello nazionale dovrebbe vigilare sulle regole e senza una maggiore chiarezza su questo punto il risultato potrebbe essere un'attuazione "discontinua" del regolamento che andrebbe a creare confusione tra le aziende che lanciano i loro prodotti di IA in Paesi diversi dell'Unione Europea. In tal senso, le procedure di sicurezza contenute nell'*AI Act* richiederebbero la cooperazione degli stessi Paesi membri dell'Unione europea così come degli altri attori, dall'OCSE al G7 e agli Stati Uniti, che nel mondo stanno provando a portare avanti le proprie politiche per la sicurezza nel campo dell'intelligenza artificiale. In questo senso l'IA si sviluppa ovunque, si utilizza ovunque, e nel mondo non sarà sufficiente un unico super regolatore come si propone di essere l'Ue. Le regole non sono tutto, peraltro, le imprese tech chiedono soprattutto investimenti nei sistemi di IA e nelle persone se l'Europa vuole avere davvero un impatto sulla corsa all'IA.

Ilaria Solaini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

159329

OSSERVATORIO SU GIUSTIZIA E DIGITALE

GDPR E ASSOCIAZIONI, CENTRALE LA TUTELA DELLA PRIVACY

di **Giovanni De Gregorio** e **Oreste Pollicino**

 Da oggi sul profilo LinkedIn del Sole un sondaggio sulle regole per pagare a rate

Il 11 luglio la Corte di giustizia Ue è tornata a esprimersi sulla legittimazione degli organismi che possono proporre un reclamo per conto degli interessati relativo alla violazione delle norme sulla tutela dei dati personali nel caso Meta Platforms Ireland (C-757/22). Il caso verteva sull'interpretazione dell'articolo 80 del Gdpr che riconosce il diritto dell'interessato di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro, costituiti in uno Stato membro e attivi nel settore della tutela dei dati personali, al fine di esercitare per proprio conto i rimedi forniti dal Gdpr tra cui i ricorsi giurisdizionali nei confronti del titolare del trattamento.

La vicenda riguardava un'azione intrapresa dall'Unione Federale contro la pratica sleale di Facebook Germany relativamente alle informazioni fornite dalle applicazioni di giochi nello spazio «App-Zentrum», il cui carattere, secondo l'organismo rappresentante gli interessati, non permetteva agli utenti di fornire un consenso valido ai sensi del Gdpr. Tuttavia, la questione di carattere sostanziale sulla validità del consenso espresso dall'interessato non è al centro della decisione dei giudici europei che, in questo caso, sono chiamati dal giudice del rinvio a esprimersi se, ai fini di poter proporre un ricorso per conto dell'interessato, le organizzazioni rappresentative di cui all'articolo 80 debbano far valere una violazione dei diritti di cui gode un interessato «a seguito» di un trattamento di dati personali.

La Corte si era già espressa nel 2022 quando, in un altro caso riguardante Meta Platforms Ireland (C 319/20), aveva riconosciuto la possibilità per gli Stati membri di introdurre una normativa nazionale che, in linea con l'articolo 80, paragrafo 2, del Gdpr, consentisse a un'associazione di tutela degli interessi dei consumatori di agire in giudizio facendo valere la violazione dei diritti degli interessati in assenza di un mandato e indipendentemente dalla violazione di specifici diritti degli interessati, qualora il trattamento di dati in questione fosse idoneo a pregiudicare i

diritti riconosciuti agli interessati dal Gdpr. Tuttavia, secondo il giudice del rinvio nel caso che qui si commenta, la Corte di giustizia Ue non si era occupata di stabilire se, al fine di esperire i mezzi di ricorso previsti dal Gdpr, un'associazione come quella nel caso specifico dovesse ritenere che i diritti di un interessato fossero stati violati «a seguito» del trattamento dei dati personali, circostanza che, a parere del giudice del rinvio, non sembra essere scontata nel caso in questione.

Dinanzi a tale interrogativo, la Corte di Giustizia ha dapprima ribadito, come già sottolineato nel caso Meta Platforms Ireland già menzionato, che l'esercizio delle azioni di cui all'articolo 80 del Gdpr non può essere subordinato all'esistenza di una «violazione concreta» dei diritti dell'interessato. Ne consegue quindi che la legittimazione degli enti che agiscono per conto degli interessati non dipende da una valutazione in concreto, ma è sufficiente dimostrare come il trattamento di dati in un certo caso possa essere idoneo a violare i diritti dell'interessato senza prova un danno reale subito come conseguenza della violazione della normativa a tutela dei dati personali. Tuttavia, come sottolineato dall'avvocato generale nel caso in questione, una tale valutazione, seppur non necessariamente focalizzata su un pregiudizio concreto, non può ridursi a un mero giudizio ipotetico da parte degli organismi che rappresentano gli interessati. Anche come confermato dal considerando 142, tali organizzazioni sono infatti legittimate ad agire quando hanno motivo di ritenere che i diritti degli interessati siano stati violati a seguito di un trattamento di dati personali.

Proprio su questo punto, la Corte osserva come la violazione del diritto dell'interessato di ricevere le informazioni relative alla finalità del trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro consenta all'ente rappresentativo degli interessati di agire in base all'articolo 80, paragrafo 2, del Gdpr.

Interessante osservare come una tale lettura derivi principalmente da due ragioni, la prima più teorica mentre la seconda più di carattere funzionale.

—*Continua a pagina 24*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSSERVATORIO SULLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E DIGITALE
Rubrica quindicinale dedicata all'analisi delle più recenti sentenze della Corte Ue e della Cedu

CURATORI
Marina Castellana e Oreste Pollicino

MEMBRI
Marco Bassini, Tilbug University; Flavia Bavetta, Università Bocconi; Giovanni De Gregorio, Cattolica University; Lisbona; Federica Paolucci, Università Bocconi; Giuseppe Muto, Università Bocconi

OSSERVATORIO SU GIUSTIZIA E DIGITALE

TUTELA PRIVACY CENTRALE

di **Giovanni De Gregorio** e **Oreste Pollicino**

—*Continua da pagina 23*

La Corte fornisce infatti un'interpretazione "costituzionalmente" orientata dell'articolo 80 al fine di assicurare la tutela efficace delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche e a garantire un livello elevato di protezione del diritto alla tutela della riservatezza e dei dati personali.

Tale approccio ricalca la narrativa della giurisprudenza

della Corte di giustizia in materia di tutela dei dati personali come già visto in precedenti decisioni, basti pensare al caso Google Spain e alla saga Schrems. Da un altro punto di vista, più pratico, la Corte osserva come la soluzione nel caso in questione sia legata al carattere preventivo dell'azione rappresentativa introdotta dal Gdpr che verrebbe infatti pregiudicata da un'interpretazione restrittiva che potrebbe non consentire

valere i diritti degli interessati.

La decisione dei giudici europei si pone quindi in una posizione di continuità con l'approccio già consolidato da parte dei giudici di Lussemburgo non solo rispetto al precedente caso sulla legittimazione ad agire degli enti rappresentativi, ma più ampiamente rispetto alla tendenza a porre al centro la tutela del diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Parere Anac sulle somme per attività di programmazione, progettazione e direzione lavori

In house senza incentivi tecnici

Il rapporto di immedesimazione organica esclude il 2%

DI ANDREA MASCOLINI

dei servizi posto a base di gara

Gli incentivi per le funzioni tecniche svolte all'interno delle amministrazioni non possono essere corrisposti in caso di affidamenti diretti in house; il rapporto di immedesimazione organica fra amministrazione affidante e società in house esclude che si possa applicare l'incentivo del 2%. Lo ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione con il parere della funzione consultiva n. 36, approvato dal Consiglio del 10 luglio 2024.

L'Autorità presieduta da **Giuseppe Busia** era stata chiamata ad esprimersi su richiesta da parte di una Regione in riferimento alla possibilità di riconoscere l'incentivo previsto dall'articolo 45 del d.lgs. 36/2023, che lo ammette per attività di programmazione, progettazione, direzione lavori e collaudo a favore dei tecnici delle amministrazioni nella misura del 2% dell'importo stimato dei lavori, forniture e

Ad avviso della Regione la previsione dell'art. 45 secondo cui gli incentivi spettano per "le singole procedure di affidamento" autorizzerebbe ad una lettura ampia e comprendente anche quelle in house, affidate in via diretta.

Da notare che in base al codice previgente (dlgs 50/2016) si parlava di "gara" e non di "procedure di affidamento", nozione ben più ampia, che potrebbe comprendere anche la procedura di affidamento in house.

Nel parere l'Anac nel parere rammenta che la società in house - affidataria diretta al ricorrere dei presupposti e delle condizioni stabilite dalle direttive Ue e dal codice appalti - "pur dotata di autonoma personalità giuridica, presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus dello stesso".

Si parla infatti, "di immedesimazione organica tra ente af-


fidante e soggetto affidatario, ossia di vicenda endo-organizzativa che non rientra nello schema tipico del contratto d'appalto" e quindi "non sussiste tra l'ente affidante e la società in house un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. L'assenza di terzietà diventa quindi il discrimen per ricondurre la fattispecie in esame alla previsione del codice. Infatti per l'Anac "sebbene la previsione dell'art. 45 sia riferita alle "procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture" quindi dotata di maggiore portata applicativa rispetto all'art. 113 del previgente dlgs 50/2016 che circoscriveva la corresponsione di incentivi solo in caso di "gara" - per effetto della descritta peculiarità degli affidamenti in house, non sia possibile riconoscere gli incentivi in questione stante il rapporto di immedesimazione organica rispetto all'ente dante causa e la conseguente assenza di terzietà della società in house".

Ed è quindi per questa ragio-

ne che l'Autorità afferma che "dalla natura dell'affidamento in esame nonché dal tenore letterale delle disposizioni di riferimento e dalla ratio delle stesse - volte ad incentivare il personale interno alla stazione appaltante, con funzione premiata per l'espletamento di servizi propri dell'ufficio pubblico e di risparmio della spesa pubblica nei casi espressamente previsti - sembra, pertanto, esclusa la possibilità di riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche, ivi disciplinato, nel caso di affidamento in house ex art. 7 del d.lgs 36/2023".

D'altro canto, nota l'Anac, anche l'incentivazione prevista dall'articolo 45 del codice, come tutte le altre, rappresenta una eccezione al principio dell'onnicomprendività della retribuzione e "può essere riconosciuta solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge, circostanza quest'ultima che non sembra ricorrere nel caso di specie".

— © Riproduzione riservata —



Il presidente dell'Anac Giuseppe Busia



